COMUNE DI VIU'

PROVINCIA TORINO

UFFICIO ANAGRAFE

Prot. n.0004434

PROVVEDIMENTO di CANCELLAZIONE ANAGRAFICA per IRREPERIBILITÀ

(Art. 11, comma 1°, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31-8-1999, n. 394)

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Premesso che in data 20/11/2025 prot. n. 3898 veniva comunicato l'avvio di un procedimento anagrafico su istanza di parte per la verifica della dimora abituale, finalizzato all'eventuale cancellazione per irreperibilità accertata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31-8-1999, n. 394 di:

Rapp. Par.	Cognome e Nome	Data e Luogo di nascita	Cittadinanza
IS	LALAJ RUFAJETE	25/01/1942 - KRESHPAN (ALBANIA)	ALBANESE

iscritta in questa anagrafe in VIA ROMA n. 5.

Preso atto che:

- nel corso degli accertamenti disposti dall'Ufficiale d'Anagrafe e svolti dal Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana Alpi Graie nel periodo compreso tra il 10/12/2025 e il 14/11/2026 è emerso che la Sig.ra LALAJ RUFAJETE non ha la dimora abituale presso l'abitazione sita al predetto indirizzo
- il proprietario dell'immobile ha dichiarato di non avere più avuto notizie della Sig.ra LALAJ RUFAJETE, riferendo che la stessa si è trasferita in luogo sconosciuto
- nel corso degli accertamenti è stato altresì rilevato che non è stato possibile individuare l'attuale dimora abituale del soggetto in questione, né acquisire elementi idonei a consentire l'individuazione del Comune o dello Stato estero di eventuali trasferimenti

Osservato che:

- non sono stati riscontrati elementi sufficienti a provare che l'allontanamento dall'abitazione sia temporaneo
- l'assenza delle persone si protrae da tempo e che, essendo sconosciuta l'attuale dimora abituale, si può pertanto desumere la loro irreperibilità anagrafica

Considerato che antecedentemente o successivamente alla data di comunicazione di avvio del procedimento, a questo ufficio non sono pervenute richieste di cancellazione anagrafica per emigrazione né in altro Comune italiano né all'estero, da parte della Sig.ra LALAJ RUFAJETE

Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata

DISPONE

- la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente, per IRREPERIBILITA' ACCERTATA a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31-8-1999, n. 394, di:

Rapp. Par.	Cognome e Nome	Data e Luogo di nascita	Cittadinanza
IS	LALAJ RUFAJETE	25/01/1942 - KRESHPAN (ALBANIA)	ALBANESE

Già Residente in VIA ROMA n. 5

e la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia, con decorrenza dalla data odierna

- che il presente provvedimento venga notificato all'interessata attraverso deposito nella Casa Comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 143 C.P.C., nonché di inviare opportuna comunicazione ai seguenti uffici:
  - al Prefetto - U.T.G. della Provincia di TORINO ai sensi dell'art. 11, comma 2°, D.P.R. 223
  - all'Azienda Sanitaria Locale TO4
  - alla Questura - Ufficio Stranieri / Commissariato di P.S.: di TORINO.

COMUNE DI VIU'
PROVINCIA TORINO

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di TORINO entro 30 (giorni) dalla data di deposito dello stesso nella Casa Comunale oppure al TAR del PIEMONTE nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale di IVREA nei termini e modi di cui al c.p.c.

VIU', li 24/11/2026



L'UFFICIALE d'ANAGRAFE
Elisa Cardone
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)